

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID
06 FEBBRAIO 2012 – 06 FEBBRAIO 2016 4,00% CALLABLE”
CODICE ISIN IT0004794548**

Articolo 1 - Premessa.

Il presente Prestito Obbligazionario (di seguito il “**Prestito Obbligazionario**”) viene emesso per un corrispettivo totale di almeno 50.000 euro per investitore, e come tale non è soggetto alle norme dettate in materia di "sollecitazione all'investimento" di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") in ragione del disposto congiunto di cui all'art. 100, comma 1, lettera c) del TUF e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 33, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Articolo 2 - Importo e taglio delle obbligazioni.

Il prestito obbligazionario “Banca di Verona credito cooperativo cadidavid 06 Febbraio 2012 – 06 Febbraio 2016 4,00% callable” è di un ammontare nominale complessivo pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni), è emesso da “Banca di Verona credito cooperativo cadidavid s.c.p.a.” (l’**“Emittente”**) ed è costituito da 60 obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 50.000,00 (le **“Obbligazioni”**). Le domande di adesione all’offerta dovranno essere presentate per un valore nominale di euro 50.000,00 (il **“Lotto minimo”**), e suoi multipli.

Le obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.a. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n.213 ed alla Deliberazione Consob n. 11768/98 e successive modifiche.

Articolo 3 - Collocamento

La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione presso gli sportelli dell’Emittente. L’adesione al prestito potrà essere effettuata durante il periodo di offerta, che andrà dal 06/02/2012 al 06/08/2012, salvo proroga o chiusura anticipata.

Articolo 4 - Prezzo di emissione.

Il prezzo di Emissione è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro 50.000,00 per ciascuna Obbligazione.

Articolo 5 - Godimento

Il prestito obbligazionario è emesso ed ha godimento dal 06 Febbraio 2012 (la **“Data di Godimento”**).

Articolo 6 - Durata.

Il prestito obbligazionario ha durata 4 anni a decorrere dalla Data di Godimento e quindi sino al 06 Febbraio 2016 (la **“Data di Scadenza”**).

Articolo 7 - Commissioni ed oneri.

Non sono previste commissioni ed oneri a carico dei sottoscrittori.

Articolo 8 - Interessi.

Gli interessi, calcolati secondo la convenzione Act/Act, saranno pagati in rate semestrali posticipate il 06 Febbraio e il 06 Agosto di ogni anno. Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi del 4,00% lordo annuo.

Qualora una qualsiasi data di pagamento degli interessi dovesse cadere in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza tener conto di tale spostamento nella determinazione dei giorni effettivi del periodo di interessi come da presente articolo.

Nel caso di Rimborso Anticipato, le Cedole pagabili successivamente alla Data di Rimborso Anticipato non sono corrisposte.

Articolo 9 - Rimborso.

Il prestito sarà rimborso alla pari, senza alcuna deduzione per spese, in un’unica soluzione alla Data di Scadenza del prestito; in tale data le obbligazioni cesseranno inoltre di essere fruttifere.

Qualora la data di scadenza del prestito dovesse cadere in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni.

Tuttavia è prevista la possibilità per l’Emittente di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni in corrispondenza di una o più date che saranno coincidenti con le Date di Pagamento degli interessi (ciascuna una **“Data di Rimborso Anticipato”**) e in ogni caso non prima che siano trascorsi 24 mesi dalla Data di Emissione del Prestito. In tal caso, l’importo del rimborso anticipato sarà pari al 100% del Valore Nominale. Nell’ipotesi in cui l’Emittente si avvalga della facoltà di rimborso anticipato, ne darà notizia ai portatori mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito internet www.bancadiverona.it.

Articolo 10 - Regime fiscale.

Il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 148/11 il 14 settembre 2011, determina il seguente regime fiscale.

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura attualmente in vigore del 20%.

Redditi diversi: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 20%.

Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, e successive modifiche, o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 461/97, così come successivamente modificato.

Sono a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

Articolo 11 - Mercati e negoziazione.

Per le Obbligazioni di propria emissione non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la negoziazione presso alcun sistema multilaterale di negoziazione (MTF), né l'Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. La garanzia di integrale rimborso del capitale a scadenza permette all'investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale. Se il risparmiatore intendesse tuttavia vendere il titolo prima della scadenza naturale, il valore dello stesso potrebbe anche risultare inferiore al prezzo di sottoscrizione dando origine ad una perdita in conto capitale; ne discende che l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere consapevolezza che l'orizzonte temporale dell'investimento, pari alla durata delle Obbligazioni, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

L'Emittente, inoltre, non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni su iniziativa dell'investitore prima della scadenza. Tuttavia la Banca, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di riacquisto delle Obbligazioni nel corso della vita delle medesime. Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Banca nei limiti e con le modalità meglio descritte nel documento "informativa alla clientela riguardante le regole interne per la negoziazione/emissione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca di Verona credito cooperativo cadidavid", disponibile presso le succursali della Banca in formato cartaceo.

In caso di negoziazione in contropartita diretta, la determinazione del prezzo viene effettuata dall'Emittente attraverso il modello di valutazione cd. "frozen spread" definito in base alle specifiche caratteristiche e alla tipologia dello strumento finanziario. Al fair value così determinato la Banca potrà applicare uno spread massimo di +/- 200 punti base (per maggiori dettagli si veda il documento "informativa alla clientela riguardante le regole interne per la negoziazione/emissione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca di Verona credito cooperativo cadidavid", disponibile presso le succursali della Banca in formato cartaceo).

La negoziazione dell'obbligazione, successiva alla fase di sottoscrizione, configura un conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente, poiché lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da un'obbligazione emessa dalla stessa Banca nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

Articolo 12 - Garanzie.

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Articolo 13 - Termini di prescrizione.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 14 - Legge applicabile e foro competente.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli obbligazionisti si applicano le disposizioni della legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente per le controversie sarà il Tribunale di Verona; tuttavia, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e 33 e 63 del codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 15 - Varie.

Tutte le comunicazioni della banca emittente relative al presente prestito obbligazionario saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato nel sito internet www.bancadiverona.it.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto copia del presente regolamento.

(luogo e data)

(firma del sottoscrittore)